



Circolo Tavo Burat APS ETS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

Al Responsabile del Procedimento
Provincia di Biella

e pc

- Egato2
- Unione Montana Valle Elvo
- Comune di Netro
- Comune di Mongrando

loro sedi - via pec

Oggetto: Istanza della Società Lefil Real Estate S.r.l. tendente ad ottenere nuovo permesso di ricerca per acque minerali, sull'area denominata "FILLE", in Comune di Mongrando e Netro (BI). Fascicolo provinciale 19PM. Osservazioni Circolo Tavo Burat

Il Circolo Tavo Burat, nel pubblico interesse, presenta le seguenti osservazioni:

Premessa

In via preliminare questa associazione fa presente che, per quanto concerne il consumo di acqua minerale imbottigliata, l'interesse pubblico prioritario dovrebbe essere quello della **riduzione di tale consumo**, prioritariamente per ragioni ambientali come il problema dello smaltimento dei contenitori, il trasporto, i consumi energetici e l'impronta carbonica di tale pratica, ecc..

In tal senso va osservato la riluttanza politica amministrativa nella definizioni di canoni adeguati a tale obiettivo, oltre all'assenza di idonee campagne informative volte a scoraggiarne la pratica. La Regione Piemonte ad esempio applica canoni irrisori (1,3-1,6 € al mc) atti a favorire questo settore produttivo non strategico, ovvero un'attività mineraria che non è volta a produrre materia prima di utilizzo per altri settori economici (ad esempio i materiali litoidi per edilizia ed infrastrutture).

Alcune associazioni hanno proposto canoni non inferiori ai 20 € al mc, mutuando il quadro tariffario europeo, per contenere la "svendita" di tale bene pubblico e consentire introiti più sostanziosi agli enti territoriali che hanno ingenti spese, ad esempio, nella gestione dei dissesti idrogeologici o nella gestione delle acque. Solo la pratica dell'"Acqua del Sindaco" ha in parte contenuto localmente il consumo di acque minerali imbottigliate.

Per altro verso la crisi climatica (le alterazioni nei volumi e nella distribuzione degli afflussi, l'incremento della evotraspirazione, ecc.) e l'incremento delle pressioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei (l'aumento dei prelievi e delle contaminazioni) portano a ripercussioni sulla disponibilità idrica che impongono nuove priorità nelle destinazioni d'uso (al riguardo si tratterà nel merito di questa istanza)

L'autorizzazione di una istanza di ricerca per acque minerali, anche se in via teorica non implica alcun provvedimento di concessione, dovrebbe già considerare tali aspetti.

Si evidenzia inoltre che l'istante ha formulato un'ipotesi di emungimento quantitativamente rilevante e impianti capaci di trattare 45 mc l'ora senza fornire un quadro economico dell'investimento complessivo necessario ma solo la stima dei costi della fase di ricerca (46.000-65.000 euro)



Circolo Tavo Burat APS ETS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

Giacché la relazione geologica prodotta stima bassa la probabilità di intercettare falde con elevata portata il rischio di investimento (fase di ricerca) è particolarmente elevato ma certamente affrontabile anche da un'azienda dal contenuto valore patrimoniale e fatturato annuo. Cosa ben diversa è l'investimento per la realizzazione delle opere di emungimento, connessioni acquedottistiche, impianto di imbottigliamento, ecc. il cui costo complessivo può essere valutato nel *range* tra 3,5-6 milioni di euro.

La Provincia di Biella, già nella fase istruttoria dell'istanza di ricerca, dovrebbe e potrebbe legittimamente chiedere in dettaglio le stime dell'investimento complessivo (un Business Plan sintetico che copra l'intera filiera) per verificare la serietà industriale del progetto, soprattutto alla luce dell'entità del prelievo richiesto (12 l/s).

Occorre infatti considerare, anche in fase di rilascio di istanza di ricerca l'elevato rischio di abbandono se il soggetto autorizzato, una volta trovata l'acqua ed ottenuta la concessione, non abbia poi le risorse (o la volontà) di realizzare l'opera, bloccando così lo sfruttamento di una risorsa pubblica assegnata.

Nel merito

1) Indagini geologiche e idrologiche

La L.R. 25/1994 (articoli 2 e 4) elenca i documenti obbligatori che il proponente deve presentare:

- Relazione idrogeologica (art. 2, comma 2, lettera e): la relazione deve contemplare un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata e uno studio ove sono già individuate le caratteristiche dell'acquifero e la sua relazione con il territorio.
- Studio del bacino di alimentazione (art. 2, comma 2, lettera c): il proponente deve già indicare da dove si alimenta la falda (cioè se è un acquifero confinato a ricarica profonda o se è alimentato da acque superficiali in aree a monte) e la sua potenzialità.
- Provvedimenti autorizzativi per vincoli (art. 2, comma 2, lettera f): Se la zona è soggetta a vincoli, deve avere già ottenuto (o richiesto) i provvedimenti necessari. Questo include le aree di salvaguardia (come la zona di rispetto) e le aree di ricarica degli acquiferi profondi.

Occorre dunque identificare l'area di alimentazione (se l'acqua che si ipotizza di emungere tra Netro e Mongrando è alimentata nella stessa area montana dove già operano Lauretana (Graglia) e Guizza (Donato) ed occorre considerare sia la possibile interferenza (se le portate che l'istante intende prelevare non determinano un abbassamenti – drawdown - dei livelli dell'acqua nei pozzi di Graglia/Donato) e valutare se il cumulo delle portate medie prelevate non determini esaurimento delle risorse idriche sotterranee.

Le disposizioni comunitarie relative agli emungimenti da acque profonde impongono infatti il mantenimento dello stato "buono":

“Stato buono: Il livello di acque sotterranee nel corpo idrico è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da: - impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici (...) per le acque superficiali connesse; - comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque; - recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

Nelle relazioni RMA e RMB viene indicata sulla base delle analisi già condotte, una bassa probabilità di intercettare falde con portata adeguata.

Le fasi di indagini indicate nella istanza sono adeguate in fase 1 (indagine sismica a riflessione) per localizzare i possibili punti di trivellazione ma dovrebbero essere meglio finalizzate alla costruzione del "modello geologico 3D" propedeutico alla modellazione fluidodinamica atta ad accertare:



Circolo Tavo Burat APS ETS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

- lo stato quantitativo (la differenza di lungo periodo tra la ricarica naturale della falda e il volume totale prelevato e conseguentemente la compatibilità del prelievo, se è conservato lo stato “buono”, se l'emungimento non supera la risorsa disponibile, evitando l'abbassamento permanente dei livelli piezometrici e il deterioramento delle acque superficiali collegate.
- il problema delle possibili interferenze con gli emungimenti già autorizzati
- l'origine delle acque con le analisi isotopiche per la calibrazione del modello

Occorre pertanto che la Provincia di Biella prescriva più dettagliatamente che l'interpretazione sismica della fase 1 deve essere finalizzata alla costruzione del "modello geologico 3D" propedeutico alla modellazione fluidodinamica.

Nell'istanza il Proponente non illustra ed analizza preliminarmente i dati già disponibili su questa macroarea e sottobacino (i dati dei livelli, su lungo periodo, dei pozzi di Lauretana e Guizza e dei piezometri delle rete di monitoraggio ARPA nel bacino montano Elvo). Dati che consentirebbero di valutare già preliminarmente se il quantitativo di emungimento prospettato sia compatibile, se esiste ancora “capacità residua” di prelievo nel bacino, considerando le portate già concesse ai due operatori esistenti (non risulta ancora dimostrato che non vi sia interconnessione idrica).

Questa associazione ritiene inoltre che per la fase 2 sia necessario disporre precise prescrizioni, tra cui:

- 1) richiesta di preliminare approvazione, da parte della Provincia di Biella, della localizzazione dei piezometri (escludendo la possibilità di realizzare già pozzi di emungimento);
- 2) la realizzazione dei piezometri deve essere condotta progressivamente, per singolo piezometro, partendo dal più prossimale all'impianto e subordinando la successiva opera di perforazione ai risultati idrologici conseguiti con la precedente perforazione, se ancora insufficienti alla definizione del modellazione fluidodinamica o al ritrovamento di falde con portate che soddisfano gli obiettivi industriali;
- 3) l'esecuzione di prove di pompaggio di lungo periodo.
- 4) la conduzione di analisi isotopiche e idrochimiche, da definire dettagliatamente nella determina di autorizzazione

2) Valutazione dell'interesse pubblico allo sfruttamento della risorsa

La valutazione dell'istanza deve essere condotta non solo in relazione ad interferenze o eventuali domande in concorrenza ma considerando anche i possibili e contrapposti interessi pubblici.

Questa associazione mette in evidenza un problema assai complesso.

L'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 (Egato2) e il Consorzio Bonifica Baraggia Biellese e Vercellese (CBBBV) da anni propongono la realizzazione di una costosissima opera idraulica, il cosiddetto "Passante Elvo-Ingagna" per incrementare le portate affluenti all'invaso (la stima è di 4-5 milioni di metri cubi anno). Tale progetto non ha mai conseguito il positivo parere di compatibilità ambientale e i costi sono stimati in 34 milioni di euro. Attualmente solo 1,5 milioni di mc di acqua invasata a Mongrando è destinato all'uso potabile, il 90% è ai fini irrigui ed idroelettrico.

Tale opera viene giustificata per fare fronte alle crisi idriche ricorrenti, per incrementare la disponibilità pro capite o affrontare l'incremento degli utenti serviti.



Circolo Tavo Burat APS ETS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

In tale contesto di dichiarate crisi ricorrenti e necessità di incrementare la dotazione e fornitura idropotabile dovrebbe - prioritariamente - essere considerata una salvaguardia e un possibile utilizzo delle portate dell'acquifero profondo sito tra Netro e Mongrando, per alimentare la rete acquedottistica esistente.

Si consideri che la normativa nazionale e regionale sono molto chiare: l'acqua è un bene pubblico e il suo utilizzo per il consumo umano ha carattere di priorità.

- Uso potabile come “superiore interesse”: Il D.Lgs. 152/2006 e la normativa regionale sanciscono che, in caso di conflitto tra usi, la priorità va all'acqua potabile e agli usi civili.
- Falda profonda, risorsa strategica: Le falde profonde sono classificate come risorse prioritarie per l'acquedotto. La Regione Piemonte le ha mappate come “Aree di ricarica degli acquiferi profondi” proprio per la loro importanza strategica. Ovvero le falde profonde sono risorse strategiche per l'approvvigionamento idropotabile, e l'utilizzo a fini industriali (come l'imbottigliamento) è subordinato alla verifica di non interferenza con il pubblico interesse.

L'Egato2 ed il nuovo gestore unico del S.I.I. (B.C.V. Acque S.p.a.), già in questa procedura ed a maggior ragione in caso di rinvenimento di una falda profonda e produttiva di valido interesse, dovrebbero essere interpellati se interessati ad acquisire in via prioritaria e preliminare tale fonte primaria per fornire acqua potabile alla collettività, anziché procedere con interventi infrastrutturali ben più onerosi.

	Passante Elvo-Ingagna	Captazione falda profonda
Costo stimato	34 milioni di euro	2 – 3 milioni di euro (per pozzi e allacci acquedottistici)
Portata aggiuntiva	4-6 milioni di mc/anno	0,5 – 1,5 milioni di mc/anno (stima con 3-5 pozzi ben progettati)
Vincoli autorizzativi	Vincolo paesaggistico, idraulico, VIA obbligatoria	Vincolo idrogeologico
Tempi di realizzazione	> 8-10 anni	2 – 3 anni

Se emergesse l'interesse pubblico all'emungimento da falda profonda o anche solo alla sua salvaguardia l'Egato2 dovrebbe immediatamente attivare un procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 95, "Uso dell'acqua per scopi pubblici").

“L'uso dell'acqua per il consumo umano [...] è considerato di pubblico interesse e, in caso di conflitto tra usi, prevale sugli altri usi.”

Nell'attuale contesto si può ipotizzare un assorbimento della domanda di ricerca avanzata dalla Società Lefil Real Estate S.r.l con riconoscimento, tramite convenzione o indennizzo, delle attività di ricerca già svolte o da concludere, escludendo il mancato sfruttamento commerciale in quanto non ancora conseguito alcun titolo concessorio.



Circolo Tavo Burat APS ETS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

Fase	Azione	Soggetto competente	Tempi stimati
1. Avvio	L'Egato2 delibera l'interesse a utilizzare la falda profonda per scopi pubblici, richiedendo l'attivazione del procedimento ex art. 95	Egato2	1-2 mesi
2. Istruttoria	La Regione Piemonte (o la Provincia, se delegata) verifica la sussistenza del pubblico interesse, acquisisce i pareri tecnici e valuta la compatibilità con la pianificazione vigente	Regione Piemonte (Direzione Ambiente)	4-6 mesi
3. Dichiarazione	La Regione emette il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità della risorsa idrica. Da questo momento, l'interesse pubblico prevale su quello privato	Giunta Regionale	2-3 mesi

Difficilmente può essere lamentato un detrimento alla **libera iniziativa economica** (art. 41 Cost.) con già presenti nella stessa macroarea ben due operatori nel settore delle acque minerali, a fronte di oggettivo fabbisogno idropotabile.

3) Necessità di puntuale autorizzazione per la realizzazione dei pozzi piezometrici in Fase 2

L'istante nelle proprie relazioni si limita ad asserire che, prima della realizzazione dei pozzi o dei piezometri ritenuti necessari per la successiva analisi quantitativa qualitativa, provvederà ad una mera **comunicazione**.

Ad avviso di questa associazione è opportuno che la Provincia di Biella provveda a prescrivere in sede di autorizzazione:

- l'obbligo di trasmettere, a conclusione della fase 1, una relazione che illustri:
 - i risultati delle indagini
 - il modello geologico 3D adottato per la successiva analisi fluidodinamica (fase2)
 - i criteri adottati per la scelta localizzativa dei soli piezometri
- l'obbligo di presentare formale istanza di approvazione dell'ente provinciale per ogni piezometro da realizzare (dovrebbe essere espressamente esclusa in fase di ricerca la possibilità di realizzare pozzi di emungimento).

L'articolo 4 della L.R. 25/1994, come modificato dalla L.R. 3/1997, stabilisce infatti che il permesso di ricerca predispone ogni condizione in ordine alle modalità della ricerca e dei relativi lavori. Questo significa che la Provincia, nel rilasciare il permesso, può (e deve) imporre prescrizioni. Tra queste, può richiedere espressamente che per qualunque attività che vada oltre la mera ricerca geofisica (come una perforazione profonda), si debba ottenere una preventiva e formale autorizzazione. Non si tratta di una scelta discrezionale, ma di un obbligo di legge per tutelare la risorsa idrica.

Occorre inoltre escludere la possibilità che le perforazioni per l'attività di "ricerca" (piezometri) abbiano già caratteristiche che le rendono idonee per le attività di "coltivazione" (pozzi): la realizzazione dei pozzi di emungimento in fase di ricerca deve essere vietata.



4) Problematiche urbanistiche

L'area per cui si chiede il permesso di ricerca ricade parzialmente in Classe IIIa e IIIb2 del PRGC di Mongrando [doc. originale, pag. 18] e in Classe IIIA del PRGC di Netro.

Classe	Significato	Implicazione per il progetto
Classe III A (Mongrando e Netro)	Territorio ineditato con caratteri geomorfologici che lo rendono inidoneo ad insediamenti	Non sono consentiti interventi di nuova edificazione. Sono ammesse solo opere di interesse pubblico non diversamente localizzabili, strade forestali e monitoraggio
Classe III B 2 (Mongrando)	Territorio edificato soggetto a moderata probabilità di inondazione	Sono vietati piani interrati o seminterrati . Le trasformazioni non devono aumentare il carico antropico

La realizzazione di un pozzo o piezometro (con il suo manufatto emergente, la camera di manovra, il chiusino e le eventuali opere di superficie) costituisce a tutti gli effetti una "nuova edificazione" o un'opera che modifica il suolo in modo permanente. In Classe III A la nuova edificazione è espressamente vietata, a meno che non venga qualificata come "opera di interesse pubblico non diversamente localizzabile". Questa qualificazione non è automatica: deve essere richiesta e riconosciuta dal Comune.

Nei propri documenti il proponente descrive genericamente che in fase 2 saranno realizzati "pozzi e/o piezometri" ma non descrive mai le due tipologie costruttive, i criteri con cui verrà scelto di realizzare un pozzo o un piezometro. Questa distinzione risulta necessaria poiché variano gli scopi le dimensioni, i costi delle opere e i titoli autorizzativi necessari.

Occorre pertanto che il Proponente specifichi già nell'istanza di ricerca

1. Il diametro nominale di perforazione previsto (cm/pollici).
2. Il materiale del rivestimento (PVC o Acciaio).
3. Se l'opera, fin dalla Fase 2, sarà attrezzata con pompa fissa sommersa.
4. Se prevede di utilizzare lo stesso foro per l'attività produttiva finale.

L'attività di **ricerca** richiede normalmente il solo ricorso a dei piezometri; la realizzazione di pozzi, sulla base di una semplice comunicazione, consente invece di già infrastrutturare la coltivazione, ancor prima che questa sia stata autorizzata.

Ai fini del PRGC, peraltro, non sussistono differenze tra "piezometro" e "pozzo di emungimento". Quello che conta è la natura dell'opera: una perforazione profonda con manufatto emergente, non la sua destinazione d'uso interna. Le opere edili necessarie in superficie per la realizzazione dei piezometri, benché minime, configurano a tutti gli effetti una "nuova edificazione" e una "modifica permanente del suolo", ovvero:

- Una **perforazione profonda** (fino a 200-400 m).
- Un **manufatto emergente** (il coperchio/chiusino sporge dal piano campagna, anche solo di pochi centimetri).
- Una **modifica permanente** dello stato dei luoghi (anche se non viene installata una pompa fissa).



Circolo Tavo Burat APS ETS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

Opera	Descrizione	Dimensioni/note
Piano di lavoro in cls	Una platea o un basamento in calcestruzzo di circa 1×1 m, spessore 10-15 cm, per stabilizzare la testa del pozzo ed evitare infiltrazioni superficiali.	Impermeabilizzazione permanente del suolo. Ricade nella definizione di "superficie coperta" (Sc).
Chiusino o cassetta di protezione	Un manufatto emergente dal suolo, generalmente in ghisa o PVC, di altezza variabile tra 20 cm e 1 m, per proteggere la testa del piezometro da manomissioni e agenti atmosferici.	Costituisce a tutti gli effetti un manufatto edilizio fuori terra . Se è incassato in un pozzetto, lo sportello è comunque a livello del suolo e viene considerato opera edilizia.
Recinzione (opzionale ma frequente)	In alcuni contesti (es. aree pubbliche o vicino a strade), i piezometri vengono protetti da una piccola recinzione in ferro o rete metallica per evitare danni accidentali.	Ricade nella disciplina delle recinzioni di cui all'art. 25 delle NTA di Mongrando e all'art. 7.5 delle NTA di Netro.

Riferimenti normativi specifici nelle NTA:

- Comune di Mongrando, art. 8, comma c: entro la fascia di rispetto dei corsi d'acqua sono autorizzabili "manufatti per la captazione dell'acqua" purché interrati al di sotto del piano di campagna, con centraline in elevazione consentite a distanza di almeno 3 m dall'argine.
 - *Nel caso del piezometro*, il chiusino e la testa del pozzo emergono inevitabilmente (anche 10-20 cm). L'eccezione si applica solo se il manufatto è completamente interrato (cioè la testa è sotto il livello del suolo e accessibile tramite pozzetto ispettivo con coperchio a raso). Ma anche in questa configurazione, il coperchio e il pozzetto sono considerati opera edilizia.
- Comune di Mongrando, art. 8bis (Classe III B2): "divieto di realizzare piani interrati o seminterrati".
 - *La camera di manovra* di un pozzo (anche piezometrico) è, tecnicamente, un "vano seminterrato" o un "pozzetto ispettivo". Rientra nel divieto.
- Comune di Netro, art. 21: "nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua non sono ammissibili modificazioni morfologiche (riporti)".
 - *La perforazione* e la realizzazione del basamento in cls sono modificazioni morfologiche permanenti. Sono vietate.

Nelle configurazioni dei piezometri ove è ridotto l'impatto visivo la testa del piezometro viene collocata all'interno di un pozzetto ispettivo in cls, con coperchio a raso (a filo del piano campagna), e nessuna parte emerge. In questo caso:

- Non c'è un "manufatto emergente" (se non il coperchio, che è a livello del suolo).
- Tuttavia, il pozzetto in cls e il coperchio sono **opere edilizie** (modificano permanentemente il suolo e ne impediscono la coltivazione sopra di essi).
- Le NTA di Mongrando (art. 8, comma c) e Netro (art. 21) non escludono esplicitamente questa soluzione, ma richiedono che l'opera sia "**interrata al di sotto del piano campagna**". Un pozzetto a raso (coperchio affiorante) non è "interrato", ma è a livello del suolo. Solo un pozzetto con coperchio ricoperto da terra vegetale (spessore > 30 cm) potrebbe essere considerato "interrato", ma ciò renderebbe il piezometro inaccessibile se non previa riesumazione.



Circolo Tavo Burat APS ETS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

Pertanto anche nella configurazione più discreta, il piezometro richiede opere edilizie permanenti (basamento, pozzetto, coperchio) che:

- Costituiscono "nuova edificazione" (Mongrando, art. 19) se fuori terra;
- Costituiscono "modificazione morfologica permanente" (Netro, art. 21) se interrati.

Valutando in prospettiva le opere necessarie alla realizzazione dei pozzi e delle condutture per convogliare le acque minerali emunte all'impianto di imbottigliamento. Nelle NTA del PRGC di Mongrando, per la Classe III A sono espressamente consentite:

*"opere di interesse pubblico, non diversamente localizzabili (strade, linee elettriche, edifici per impianti tecnologici, fognature, **acquedotti**, ecc.)"* [doc. originale, pag. 19]

E' dunque consentito realizzare un acquedotto purché sia un'opera di interesse pubblico. Cosa diversa sono la realizzazione di pozzi e la posa di condutture per un'attività commerciale di imbottigliamento di acque minerali (iniziativa privata). Le NTA del PRGC di Mongrando prescrivono anche che nella fascia di rispetto dei C.I. (profondità minima di 15 m dal ciglio dell'alveo), qualsiasi costruzione è vietata. Sono invece consentiti *"manufatti per la captazione dell'acqua"* purché interrati al di sotto del piano campagna le centraline in elevazione possono essere assentite a distanza di almeno **3 m** dall'arginatura

Anche i pozzi dovrebbero dunque essere progettati con camera di manovra completamente interrata, e il chiusino dovrebbe emergere al massimo di pochi decimetri, per non violare il divieto di costruzione. Va inoltre considerato che la perforazione stessa potrebbe portare ad interferire con il regime della falda superficiale, che in quelle aree è idraulicamente connessa al torrente.

Dalla cartografia del PRGC di Mongrando (Tav. P2 "Destinazione d'uso del suolo") emerge che la maggior parte dell'area di ricerca ricade in aree agricole. L'art. 48 delle NTA, precisa che nelle aree agricole *"non sono ammesse nuove costruzioni che non siano quelle destinate alla residenza rurale ed alle attrezzature e infrastrutture di servizio delle aziende agricole e forestali, realizzate dagli aventi titolo"*.

Un pozzo per l'imbottigliamento industriale non rientra in questa casistica. Per realizzare un pozzo in area agricola occorrere dunque una variante urbanistica o una deroga motivata da pubblico interesse.

Qui di seguito una disamina delle vigenti disposizioni NTA nei PRGC dei due Comuni

Comune di Netro – Verifica delle NTA

1. Classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica (Art. 19 – Capo VII)

Classe	Definizione	Cosa dice la norma	Implicazione per il progetto
Classe III A (artt. 19, 20, 21)	Pericolosità geomorfologica elevata. Territorio ineditato con caratteri geomorfologici e idrogeologici che lo rendono inidoneo ad insediamenti.	"Non sono ammesse nuove edificazioni" (Art. 21). Sono possibili solo "opere non altrimenti localizzabili (come infrastrutture anche stradali)". Tali interventi non devono dare luogo ad un aumento significativo del carico antropico.	Il pozzo è una nuova edificazione. Per essere ammesso, dovrebbe essere qualificato come "opera non altrimenti localizzabile" e di "pubblico interesse", non essendo tale la sua natura commerciale.

2. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua (Art. 17, comma 4 e Art. 21)

Vincolo	Cosa dice la norma	Implicazione per il progetto
Fascia di rispetto dei torrenti (L.R. 56/77, art. 29)	"Qualsiasi costruzione è vietata lungo i corsi d'acqua [...] per una profondità minima di m 15,00" (Artt. 17.4, 21). Nelle aree in Classe IIIA, "nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua non sono ammissibili modificazioni morfologiche (riporti)" (Art. 21).	Il pozzo, anche se interrato, costituisce una modificazione morfologica permanente e una nuova costruzione. La sua realizzazione entro la fascia di rispetto è esclusa o comunque subordinata a una deroga molto difficile da ottenere per un uso privato.

3. Aree di salvaguardia delle captazioni (Art. 14)

Vincolo	Cosa dice la norma	Implicazione per il progetto
Zone di rispetto di pozzi e sorgenti pubbliche	Viene istituita una zona di rispetto con raggio di 200 m all'interno della quale sono vietate le attività inquinanti e specifici interventi.	La cartografia allegata al PRGC di Netro (Tav. A-G8) individua le aree di salvaguardia delle captazioni pubbliche. Se il nuovo pozzo proposto ricade entro i 200 m da una captazione pubblica, l'intervento è vietato o subordinato a parere favorevole dell'ASL e dell'ente gestore.

4. Aree agricole (Sottozona E1, artt. 44-47)

Zona	Cosa dice la norma	Implicazione per il progetto
E1 (Art. 47)	Aree caratterizzate da produzione agricola tipica e/o elevato valore ambientale.	Non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, né per annessi rustici né per altre destinazioni. Sono ammessi solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (MO/MS/RC/RE).

Un nuovo pozzo nuovo non è dunque consentito in zona E1.

Comune di Mongrando – Verifica delle NTA

1. Classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica (Artt. 8bis, punto 8.3)

Classe	Definizione	Cosa dice la norma	Implicazione per il progetto
Classe III A	Porzioni di territorio ineditato che presentano caratteri geomorfologici o	"Nell'ambito di queste aree non sono consentiti interventi di nuova edificazione" . Sono consentiti solo	Il pozzo è una nuova edificazione. La sua natura commerciale esclude la

Classe	Definizione	Cosa dice la norma	Implicazione per il progetto
	idrogeologici che le rendono inidonee ad insediamenti.	interventi che non aumentino il carico antropico sugli edifici esistenti e opere di interesse pubblico non diversamente localizzabili (acquedotti, fognature, strade).	qualifica di "opera di interesse pubblico".
Classe III B 2	Aree assoggettabili a moderata probabilità di inondazione.	"In assenza di interventi di riassetto e sistemazione idraulica saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico [...], con il divieto di realizzare piani interrati o seminterrati".	Il pozzo, con la sua camera di manovra, costituisce un vano interrato o seminterrato. La sua realizzazione è espressamente vietata in Classe III B 2.

2. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua (Art. 8, comma c)

Vincolo	Cosa dice la norma	Implicazione per il progetto
Fascia di rispetto (15 m dal ciglio)	"Qualsiasi costruzione è vietata lungo i corsi d'acqua [...] per una profondità minima di m 15,00". L'eccezione per "manufatti per la captazione dell'acqua" è consentita solo se "interrati al di sotto del piano di campagna" e se a distanza di almeno 3 m dall'arginatura per eventuali centraline in elevazione.	Il pozzo, anche se interrato, è tecnicamente una costruzione. L'eccezione è ammessa solo per manufatti totalmente interrati, senza parti emergenti (salvo chiusini). Va verificata la distanza effettiva dall'alveo del Torrente Ingagna.

3. Aree di completamento residenziale e altre zone residenziali

Le NTA di Mongrando (artt. 34-36) sono molto chiare. Nelle Aree Edificate Residenziali (AER) e nelle Aree di Completamento Residenziale (AC) gli interventi ammessi includono la nuova costruzione e gli ampliamenti per destinazione residenziale, accessoria, terziaria e produttiva solo se compatibili.

Criticità per il pozzo:

- Se il pozzo è localizzato in zona residenziale, la sua destinazione d'uso (industriale/imbottigliamento) è in contrasto con la destinazione propria della zona (residenziale).
- L'art. 20 disciplina i "fabbricati accessori" (autorimesse, depositi) con limiti dimensionali (Sc max 25 mq) e finalità pertinenti alla residenza. Un pozzo per uso industriale non è assimilabile a un fabbricato accessorio alla residenza.

4. Disciplina dei fabbricati accessori (Art. 20)

Parametro	Cosa dice la norma	Implicazione per il progetto
Destinazione d'uso ammessa	Sono considerati "accessori" i fabbricati al servizio di una civile abitazione (autorimesse, depositi attrezzi, legnaie, ricovero animali domestici).	Il pozzo non è al servizio di una civile abitazione, ma di un'attività Produttiva/industriale. Non rientra in questa definizione.

5. Aree agricole (Art. 46 e ss.)

Le NTA di Mongrando distinguono tra "zona agricola di produzione intensiva" e "zona agricola estensiva e di coltivazione". In entrambe, le nuove costruzioni sono ammesse solo per finalità agricole e per la residenza rurale (art. 48).

Zona	Cosa dice la norma	Implicazione per il progetto
Aree agricole	Non sono ammesse nuove costruzioni che non siano destinate alla residenza rurale e alle attrezzature e infrastrutture di servizio delle aziende agricole. Le aziende agricole esistenti possono realizzare annessi funzionali all'attività agricola.	Un pozzo per imbottigliamento non è funzionale a un'attività agricola e non è al servizio di una residenza rurale. Non è consentito.

Tabella riassuntiva della verifica puntuale

Comune	Vincolo / Zona	Riferimento articolo NTA	Esito della verifica
Netro	Classe III A (inedificabile)	Art. 19, 20, 21	VIETATO (nuova edificazione non ammessa)
Netro	Fascia di rispetto corsi d'acqua	Art. 17.4, Art. 21	VIETATO (modificazione morfologica non ammessa)
Netro	Zona di rispetto captazioni pubbliche (raggio 200 m)	Art. 14	VIETATO se il pozzo ricade entro 200 m da una sorgente/pozzo pubblico
Netro	Zona agricola E1	Art. 47	VIETATO (nessuna nuova edificazione consentita)
Mongrando	Classe III A (inedificabile)	Art. 8bis, punto 8.3	VIETATO (nuova edificazione non ammessa)
Mongrando	Classe III B 2 (piani interrati vietati)	Art. 8bis, punto 8.3	VIETATO (il pozzo costituisce vano interrato)



Circolo Tavo Burat APS ETS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

Comune	Vincolo / Zona	Riferimento articolo NTA	Esito della verifica
Mongrando	Fascia di rispetto corsi d'acqua (15 m)	Art. 8, comma c	VIETATO a meno di deroga specifica per manufatti interrati a distanza \geq 3 m
Mongrando	Zona residenziale (AER/AC)	Artt. 34, 35, 36	NON CONSENTITO (destinazione produttiva in contrasto)
Mongrando	Fabbricati accessori (pertinenze residenziali)	Art. 20	NON APPLICABILE (il pozzo non è al servizio di una residenza)
Mongrando	Aree agricole	Artt. 46, 48	VIETATO (pozzo non funzionale all'agricoltura)

La realizzazione di opere di captazione in favore di una attività di imbottigliamento non è dunque consentita nelle aree in Classe III A (Netro e Mongrando) e nelle aree agricole (E1 per Netro, aree agricole per Mongrando).

L'eccezione per le "*opere di interesse pubblico non diversamente localizzabili*" non è invocabile per un'attività commerciale privata.

Il progetto non ha dunque alcuna possibilità di essere realizzato senza una variante urbanistica che modifichi la classe di idoneità dell'area o la sua destinazione d'uso, oppure senza una deroga motivata da un prevalente interesse pubblico (che allo stato non sussiste). La semplice concessione mineraria non è sufficiente a superare questi vincoli.

L'accoglimento della istanza di ricerca acque minerali deve dunque essere valutato in rapporto alla possibilità di ottenimento o della variante urbanistica o della deroga per prevalente interesse pubblico. E non ha alcun senso autorizzare e condurre ricerche senza aver prima chiarito gli aspetti urbanistici sopra richiamati.

Conclusioni

Il Circolo Tavo Burat valuta negativamente l'incremento di emungimenti da falda profonda per l'imbottigliamento di acque minerali e ritiene, stante le crisi ricorrenti nella fornitura di acqua potabile, che sussistono le condizioni per valutare il prioritario interesse pubblico all'eventuale sfruttamento e/o salvaguardia delle acque sotterranee nell'area di ricerca identificata dall'istante.

Chiede pertanto che sia preliminarmente valutato, sentiti Egato2, BCV Acque SPA, Unione Montana Valle Elvo ed Amministrazioni Comunali interessate territorialmente dalle opere o che fruiscono di fornitura idropotabile dal bacino montano dell'Elvo e Provincia di Biella (organo di indirizzo) la sussistenza di questo interesse pubblico.

Chiede inoltre che l'istanza non sia accolta in assenza di chiarimenti in ordine alle problematiche urbanistiche ed in particolare alla necessità di un preventivo positivo parere dei Comuni interessati volto a concedere variante urbanistica o deroghe per ragioni di prevalente interesse pubblico (se dimostrate).



Circolo Tavo Burat APS ETS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella Cell: 360-441473
e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

In subordine chiede, come già indicato nelle osservazioni, che l'autorizzazione sia subordinata al rispetto di puntuali prescrizioni volte: allo studio del bacino; alla verifica di compatibilità del prelievo; alla costruzione di un "modello geologico 3D" propedeutico alla modellazione fluidodinamica; alla puntuale e progressiva autorizzazione dei piezometri, escludendo pozzi di emungimento (Fase 2); a disporre idonee indagini chimiche e isotopiche; alla definizione di prove di lungo periodo necessarie alla modellazione fluidodinamica.

In attesa di riscontri. Distinti saluti.

Biella 19 maggio 2026

Daniele Gamba

Circolo Tavo Burat APS ETS – affiliato Pro Natura